

AGENZIA DELLE ENTRATE

Servizi di welfare aziendale anche per gli amministratori

Della Monica a pag. 26

Risposta dell'Agenzia a un interpello sul corretto trattamento fiscale di palestra e viaggi

Welfare aziendale pure al cda

Servizi decisi dal datore e non con ccnl? Irrilevante

DI CLAUDIO DELLA MONICA

Via libera dell'Agenzia delle entrate a Piani Welfare indirizzati agli amministratori di società che percepiscono compensi inquadabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lettera c-bis del Tuir.

Il chiarimento giunge dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 954-1417/2016 in cui la società istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale dei servizi (abbonamento a palestra e viaggi all'estero) offerti ai componenti del proprio cda nonché a tutti i dipendenti, di valore diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la prima composta dagli amministratori, la seconda dai dipendenti con una retribuzione annua lorda (Ral) fino ad un certa soglia e la terza da quelli oltre.

Con risposta pervenuta lo scorso 10 aprile, la Direzione ha innanzitutto ritenuto che i servizi offerti, essendo ricompresi nella finalità ricreativa di cui all'art. 100, comma 1 del Tuir, risultano esclusi del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) medesima norma. Per quanto riguarda l'altro requisito essenziale ai fini dell'esenzione da imposizione, cioè che le opere e servizi siano messi a disposizione della generalità o categorie di dipendenti, l'Agenzia riconosce, nella fattispecie, l'esistenza di tale requisito, ancorché sulla base di presupposti diversi: la partecipazione al cda per gli am-

ministratori e l'ammontare della Ral per i dipendenti.

A parere dell'Agenzia, il legislatore non riconosce infatti l'applicazione delle fattispecie esenti di cui all'art. 51, comma 2, del Tuir ogni volta che, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione «generalità di dipendenti» ovvero «categorie di dipendenti», le somme, i servizi e le prestazioni siano rivolti «ad personam» ovvero costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Ne deriva pertanto che: a) una categoria può ben essere composta dai componenti del consiglio di amministrazione; b) il criterio della misura della Ral può essere utilizzato, tra i tanti, per diversificare le categorie di dipendenti, fermo restando che nell'interno di ciascuna di essa il valore dei benefit attribuiti deve avere «quantomeno la medesima consistenza» (cfr. risposta a interpello n. 904-1533/2016); c) l'individuazione di categorie sulla base di presupposti diversi tra loro non costituisce di per sé motivo ostativo all'applicazione delle fattispecie esenti di cui all'art. 51, comma 2.

Da notare che per l'Agenzia è irrilevante, ai fini della non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, la circostanza che i servizi siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o in base alla contrattazione collettiva. In entrambe le ipotesi, infatti, le opere e i servizi di cui alla richiamata lett. f) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

— © Riproduzione riservata —

